

TRIBUNALE DI TERNI
UFFICIO FALLIMENTARE

Oggetto: istanza per la determinazione della quota di pensione da non acquisirsi all'attivo fallimentare, depositata dal curatore in data 28/01/2021

Il g.d.,

letta l'istanza presentata in data 28/01/2021 dal curatore, il quale chiede che venga fissato il limite entro il quale la pensione percepita dal fallito non deve acquisirsi all'attivo fallimentare;

ritenuta l'ammissibilità di tale istanza, non essendo necessaria un'apposita richiesta da parte del fallito (v. Cass. 26201/2016);

dato atto che, allo stato, il comitato dei creditori non risulta ancora costituito (poiché sono stati ammessi al passivo solo due creditori, uno dei quali, peraltro, è un soggetto che abitualmente non accetta l'incarico);

premesso che con il decreto di cui all'art. 46, co. 2, l.f. il giudice delegato non dispone in merito all'acquisizione o meno all'attivo di un determinato stipendio o assegno alimentare o di una determinata pensione, ma fissa il limite entro il quale (fino a successive modifiche del medesimo decreto) non devono acquisirsi all'attivo fallimentare le somme che il fallito riceve a titolo di stipendio, assegno alimentare, pensione o guadagno derivante dalla propria attività;

precisato che il predetto limite include le somme percepite a titolo di pensione di invalidità ma non anche quelle percepite a titolo di indennità di accompagnamento, poiché quest'ultima, avendo – a differenza, ad esempio, della pensione di invalidità – funzione puramente assistenziale, si colloca nell'alveo dell'art. 46, co. 1, n. 1), l.f. e non può essere acquisita neppure *pro quota* all'attivo fallimentare (v. in tal senso Cass. 2939/08, Cass. 2719/07, Cass. 17839/02 e Cass. 9268/95, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Napoli 11 marzo 2014, in www.expartecreditoris.it);

rilevato che i limiti di pignorabilità posti dall'art. 545, co. 3 e 4, c.p.c., non sono applicabili all'esecuzione concorsuale, nella quale trova applicazione la normativa specifica dell'art. 46 l.f. che consente l'acquisizione delle predette somme anche oltre il limite del quinto (v. Cass. 17751/09, Cass. 2939/08 e Cass. 2719/07), essendo rimessa alla discrezionalità del giudice delegato la motivata individuazione dell'entità dell'importo in concreto necessario per il mantenimento del fallito e della sua famiglia (v. Cass. 6548/2011), fermo restando che, in base alla lettera e alla *ratio* della normativa in questione, non è consentita l'acquisizione all'attivo dell'integralità delle somme rinvenienti al fallito dalla sua attività lavorativa (v. Cass. 26201/2016);

tenuto conto della condizione personale del fallito e della sua famiglia (della quale, a tal fine, non può considerarsi parte la "compagna convivente", in mancanza di un vincolo familiare);



ritenuto che il limite di cui all'art. 46, co. 2, l.f., diversamente dal sussidio di cui all'art. 47 l.f., non va determinato con riguardo alle mere esigenze di natura alimentare del fallito e della sua famiglia, ma deve stabilirsi tenendo conto di tutte le circostanze concrete che caratterizzano la condizione personale e patrimoniale del fallito e del suo nucleo familiare (tra le quali rientrano senz'altro le necessità relative alle cure mediche essenziali: v. Trib. Napoli, 22 ottobre 1982, in *Il fallimento*, 1983, 698, e in *Dir. fall.*, 1983, II, 995), in modo tale da realizzare un equo temperamento tra le esigenze del debitore e le ragioni dei creditori concorsuali;

considerato che il predetto temperamento va attuato mediante l'individuazione di una misura che, pur dovendo costituire un premio per l'attività produttiva e reddituale svolta, non può tuttavia (in considerazione della condizione sociale del fallito, connotata anche dall'esposizione debitoria verso una pluralità di creditori concorrenti) determinarsi prendendo a riferimento la retribuzione proporzionata e sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa (secondo il parametro dettato dall'art. 36 Cost.), ma va fissata in un valore intermedio tra tale retribuzione e il minimo alimentare rappresentato dall'assegno sociale (il cui importo, attualmente, ammonta a € 460,28 mensili per tredici mensilità), valore la cui esatta quantificazione deve avvenire, oltre che in base alla condizione personale e reddituale del fallito e dei suoi familiari, anche avendo riguardo all'entità dei debiti concorsuali e dell'attivo distribuibile ai creditori ammessi al passivo fallimentare (v. Cass. 2939/08; Cass. 17235/02; Cass. 10736/94; nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Udine, 21 maggio 2010, in www.ilcaso.it, Trib. Locri, 4 gennaio 2001, in *Il fallimento*, 2003, 897, e Trib. Sulmona, 14 marzo 2000, in *Il fallimento*, 2000, 682); rilevato che, nel caso di specie, non è stato realizzato alcun attivo, ma al contempo il passivo non è particolarmente ingente;

considerato che, in base a tutti i parametri sopra menzionati, e tenuto conto anche delle spese di locazione dell'immobile (verosimili per esistenza ed entità, seppur non documentate), appare equo determinare il limite di cui all'art. 46, co. 2, l.f. in € 1.000,00 netti mensili per tredici mensilità;

ritenuto che, allo stato, non vi è necessità di imporre al fallito una rendicontazione periodica delle somme percepite e delle relative modalità di utilizzo (v. in proposito Cass. 26206/2013);

precisato che, in base al combinato disposto degli artt. 42, 44 e 46 l.f., da un lato il diritto del fallito di percepire e trattenere gli emolumenti di cui all'art. 46, co. 1, n. 2, l.f. sussiste prima e indipendentemente dal decreto del giudice che ne fissi il limite a norma del comma 2, e dall'altro il predetto decreto ha natura dichiarativa ed efficacia retroattiva, rendendo inefficaci i pagamenti eseguiti in favore del fallito oltre il limite con esso determinato (v. Cass. 6999/2015; Cass. 1724/2015; Cass. 18598/2014; Cass. 18843/2012; Cass. 20325/07);

considerato che spetterà, pertanto, al curatore intraprendere le iniziative ritenute opportune per il recupero di tutto quanto percepito dal fallito, in eccedenza rispetto al limite determinato con il presente decreto, nelle more tra la dichiarazione di fallimento e l'emissione di tale decreto;

visto l'art. 46 l.f.,

fissa

in complessivi € 1.000,00 netti mensili (con autonoma considerazione dell'eventuale tredicesima mensilità) il limite entro il quale gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività non devono acquisirsi all'attivo fallimentare.

Si comunichi al curatore, il quale provvederà a inoltrare il presente provvedimento al fallito.

Terni, 11/03/2021

